

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 869 DEL 09/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DOTT.SSA ELISA DI QUAL - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ
VOLONTARIA ALL'ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA "LA CASA"
DI SCHIO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 883/25

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con domanda registrata al n. 26530 di protocollo del 20 marzo 2025 la dott.ssa Elisa DI QUAL dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di assistente sociale assegnata all'unità operativa complessa della disabilità e non autosufficienza del Distretto 2 "Alto vicentino", ha richiesto il nulla osta al trasferimento all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "La Casa – Centro assistenza servizi per anziani" di Schio;
- risulta acquisita la comunicazione pervenuta dall'IPAB (n. 21593 del protocollo dell'Azienda in data 7 marzo 2025) che conferma l'accoglimento della richiesta di mobilità volontaria della dipendente in esito ad avviso di mobilità volontaria;
- con comunicazioni trasmesse a mezzo note di protocollo n. 32554 del 7 aprile 2025 e n. 40486 del 30 aprile 2025, l'Azienda ha espresso il parere favorevole al trasferimento del quale trattasi, con proposta di definizione della data di decorrenza al 19 maggio 2025;
- l'IPAB ha confermato la decorrenza del trasferimento proposta (protocollo n. 41977 del 7 maggio 2025).

Ritenuto che:

- in conformità all'istruttoria del procedimento occorre provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dalla dipendente dott.ssa Elisa DI QUAL, dando atto del perfezionamento del trasferimento dell'interessato all'IPAB "La Casa" con decorrenza dal 19 maggio 2025;
- nel dare inoltre atto che risultano adeguatamente programmati tutti i congedi maturati dalla dipendente presso l'Azienda, va precisato che l'eventuale saldo di congedi residui all'atto del trasferimento, derivante da cause imprevedibili sopravvenute all'adozione del provvedimento, non darà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), tenuto conto che la data del trasferimento è stata individuata in ragione dell'interesse manifestato dalla dipendente e dall'amministrazione di destinazione;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135 in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta

di assenso al trasferimento in mobilità volontaria della dott.ssa Elisa DI QUAL all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "La Casa – Centro assistenza servizi per anziani" di Schio.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere l'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria della dott.ssa Elisa DI QUAL, dipendente a tempo indeterminato in qualità di assistente sociale, all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "La Casa – Centro assistenza servizi per anziani" di Schio ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come in premessa specificato;
2. di disporre che – in conformità all'esito dell'istruttoria – il trasferimento ha effetto con decorrenza dal giorno 19 maggio 2025;
3. di precisare, per le motivazioni indicate nelle premesse, che questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.